



Tribunale Federale FIV

Decisione n. 3/2022

**Nel ricorso ex art. 37 Reg. Giust.
promosso dall’Affiliato Yacht Club Marina di Salivoli**

*

1. Con ricorso in data 30.7.2022 *ex art. 37* Regolamento di Giustizia lo Yacht Club Marina Salivoli chiede che siano assunte da questo Tribunale misure cautelari tese a tutelare interinalmente l’interesse alla partecipazione ad una sessione di formazione “Modulo Didattico Zonale di Approfondimento MDZA-1”, in corso dal 29 al 31 luglio 2022.

2. Chiede il ricorrente:

- che sia rimossa la discriminazione e ripristinata la possibilità per i tesserati di frequentare la sessione di formazione “Modulo Didattico Zonale di Approfondimento MDZA-1” in corso dal 29 al 31 luglio 2022 presso il Circolo Velico Torre del Lago Puccini (LU), partecipazione che sarebbe attualmente negata a causa delle decisioni della sezione formazione del Comitato II Zona;
- in subordine che la stessa sessione di formazione sia annullata.

3. Assume il ricorrente:

- che la sessione di formazione, in corso al momento della presentazione del gravame, e il suo perdurare creerebbero un danno irreparabile a taluni tesserati, impedendo loro di fatto di poter frequentare il modulo formativo e la successiva formazione istruttori prevista all’inizio di settembre;
- che nei giorni dall’8 al 10 aprile 2022 si è tenuta una sessione di formazione MDZA1 MDZA2 a Castiglione del Lago (PG) alla quale hanno preso parte tra gli altri i signori Lorenzo Fusi (682132), Francesco Donati Sarti (1121758) e Matteo Betti (1449578), tesserati FIV presso lo Yacht Club Marina di Salivoli ed aspiranti istruttori. Tali tesserati sono stati ritenuti idonei al modulo “sail” MDZA-2 ma non idonei alla conduzione del gommone nel modulo “sicurezza” MDZA-1;
- che dopo ripetuti tentativi infruttuosi di ottenere la fissazione di una nuova sessione formativa, la II-Zona in data 15 luglio 2022 ha indetto il bando Z2-22_2-MDZA1_2 relativo a tale sessione con inizio il 29 luglio e dunque a 14 giorni dalla sua indizione;
- che i tesserati interessati hanno contattato la segreteria della II-Zona ottenendo, il 20 luglio, verbalmente, la notizia della loro convocazione per il giorno 31 luglio e trattandosi di persone adulte e

lavoratori, si sono quindi organizzati per essere liberi in quella data, confortati anche dalla conferma di tale convocazione a mezzo mail dalla II-Zona datata 27 luglio;

- che solo nel pomeriggio della giornata di venerdì 29 luglio, la II-Zona ha inviato una ulteriore email con la modifica della data di convocazione: non più domenica 31, ma sabato 30 luglio alle 9:30, con un preavviso di poche ore;

- che due dei tre tesserati sopra citati, Matteo Betti e Francesco Donati Sarti, a causa di improrogabili impegni lavorativi non hanno potuto presentarsi nella giornata del 30.7 subendo - nella tesi del ricorrente - un grave danno, consistente nell'impossibilità di frequentare il modulo e la successiva formazione istruttori prevista all'inizio di settembre;

- che anche il Circolo ricorrente subirebbe il medesimo danno, non potendo contare sulla possibile, se non probabile, disponibilità di istruttori per i futuri corsi di vela.

4. Queste le ragioni che sostengono il ricorso dello Yacht Club Marina di Salivoli e che, non di meno, non paiono a questo Tribunale meritevoli di accoglimento.

5. Fermo e impregiudicato rimanendo il merito.

*

Invero, non pare superabile il profilo di difetto di legittimazione ad agire, la cui titolarità deve essere connessa al rapporto dedotto in causa, anche nella fase cautelare e che non può non far capo a coloro che sono rimasti esclusi dal corso federale. L'Affiliato non è legittimato ad agire: può avere al più un interesse futuro (e quindi non attuale) vale a dire quello di avere dei tesserati che conseguano determinate abilitazioni che al più legittimerebbe lo stesso Affiliato a partecipare *ad adiuvandum* a un giudizio instaurato dai suoi tesserati, ma certo esso non è abilitato ad instaurarlo in nome e per conto degli stessi.

In secondo luogo, in ossequio al consolidato orientamento di questo Tribunale, la parte deve stare in giudizio col ministero di un difensore iscritto all'Albo e il ricorso (art. 34 RdG, comma 3 lettera f) deve contenere "*la sottoscrizione del difensore e l'indicazione della procura.*"

Infine, la domanda di misure cautelari porta la data del 30.7.2022 (sabato) e la sessione di cui si tratta si è conclusa il 31 successivo (domenica), sicché al momento in cui questo Tribunale ha potuto prendere in esame il presente gravame la sessione era conclusa.

PQM

Il Tribunale Federale, visto l'art. 37 Reg. Giust. dichiara il ricorso promosso da Yacht Club Marina di Salivoli inammissibile e/o improcedibile e comunque infondato e, per l'effetto, lo respinge.

Così deciso in camera di consiglio e in videoconferenza, in Genova, il 2 agosto 2022.

Alessandro Ghibellini, presidente e estensore

Michele Micalizzi, componente

Simona Crispo, componente

